

Prot 19823

## **CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

### **ACCORDO AZIENDALE PER LA GESTIONE DEL PART-TIME**

L'anno 2011, il giorno 20 del mese di Ottobre, presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in Via Mentana, 7

#### **TRA**

l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, rappresentata dal Presidente dr. Franco dalle Vacche, assistito dal Direttore Generale dr. Ing. Riccardo Roversi

#### **E**

Le Segreterie Provinciali nelle persone di Fabrizio Tassinati (FLAI-CGIL), Claudio Garani (FAI-CISL), Marcello Nepoti (FILBI-UIL) e le R.S.U./R.S.A. e Sindicob dello stesso Consorzio, rappresentate da Rossella Finchi, Gianpaolo Borgatti, Davide Aironi, Luca Bellini, Davide Elefantini, Pierantonio Beltrami, Carlo Bini, Marcello Buzzoni, Andrea Pambianchi, Mario Rizzoni, Massimo Zambardi, Michele Bottoni, Cosetta Tagliani, Alessio Vancini, Alessandro Bondesan;

#### **PREMESSO**

Che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.R. 5/2009, in data 1 Ottobre 2009 è stato istituito il Consorzio di Bonifica PIANURA di FERRARA, con sede legale provvisoria in Ferrara via Borgo dei Leoni n. 28, che succede nei rapporti giuridici attivi e passivi dei precedenti Consorzi 1° Circondario Polesine di Ferrara, 2° Circondario Polesine San Giorgio, Valli Vecchio Reno e Generale della Provincia di Ferrara.

Che l'attivazione di rapporti di lavoro part-time è regolato dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. dei Dipendenti dei Consorzi di Bonifica,

#### **RITENUTO**

Di stabilire le seguenti regole per la gestione dei rapporti di lavoro part-time, al fine di conciliare le esigenze operative dell'Ente con quelle individuali dei singoli dipendenti, usando nei loro confronti omogeneità di trattamento e una linea comune riguardo alla durata e alla reversibilità dei rapporti stessi.

#### **RICHIAMATO**

Il "Regolamento interno per la gestione del part-time" applicato dall'ex Consorzio di Bonifica 1° Circondario Polesine di Ferrara, che viene sostituito a tutti gli effetti dal presente Accordo;

#### **SI CONVIENE**

Di regolamentare come segue i rapporti di lavoro part-time:

## **ART. 1 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO PART-TIME**

Il contratto di lavoro a tempo parziale (detto anche part-time) è quel contratto di lavoro individuale che prevede un orario di lavoro ridotto rispetto a quello “pieno” previsto dall’A.C.N.L. del comparto “Bonifica”, corrispondente a 38 ore settimanali. Il contratto di lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato che quindi può essere sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.

## **ART. 2 – PART TIME PERMANENTE**

L’Amministrazione può individuare profili professionali e mansioni da ricoprire con personale assunto part-time a tempo permanente.

In tale caso il Dipendente che viene assunto con contratto a tempo parziale mantiene tale tipologia di impegno fino ad un eventuale cambiamento, concordato fra le parti, del profilo professionale e/o delle mansioni svolte che richiedesse un diverso orario lavorativo.

## **ART. 3 – PART-TIME TEMPORANEO**

D’intesa tra il Dipendente e il Consorzio può essere stabilita la trasformazione del rapporto di dipendenza a tempo pieno in un rapporto di lavoro part-time temporaneo, che può avere una durata non inferiore ad anni uno e non superiore ad anni tre; tale rapporto, giunto a scadenza, si rinnova automaticamente per il medesimo periodo, salvo esplicita disdetta comunicata per iscritto dall’Amministrazione o dal Dipendente entro i trenta giorni che precedono la scadenza stessa.

A seguito di disdetta viene ripristinata l’originaria natura del rapporto a tempo pieno fra Dipendente e Consorzio; un nuovo rapporto part-time potrà essere stabilito non prima dei tre anni successivi.

## **ART. 4 – PRIORITA NELLA TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A PART-TIME**

Nel caso sussistano richieste concorrenti di trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time temporaneo:

- al lavoratore e alla lavoratrice che debbano assistere il coniuge, i figli o i genitori che siano affetti da gravi patologie;
- al lavoratore e alla lavoratrice che debbano assistere una persona convivente con una inabilità lavorativa permanente, alla quale sia stato riconosciuto un grado di invalidità tale da richiedere assistenza continua;

- al lavoratore e alla lavoratrice che abbiano un figlio convivente di età non superiore a 13 anni o un figlio convivente portatore di handicap.

#### **ART. 5 – TRASFORMAZIONE DA PART-TIME PERMANENTE A TEMPO PIENO**

D'intesa tra il Dipendente e il Consorzio può essere stabilita la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time permanente a tempo pieno in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente.

In caso di nuove assunzioni di personale a tempo pieno, hanno diritto di precedenza i Dipendenti con contratto part-time permanente che svolgono mansioni identiche od equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione a tempo pieno.

#### **ART. 6 – FORMA DEL CONTRATTO E ORARIO DI LAVORO**

Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato in forma scritta e convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente.

Il contratto deve contenere la precisa determinazione degli orari ridotti e deve specificare la presenza di clausole flessibili, relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, e clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa (esclusivamente per il part-time di tipo verticale).

Per contemperare le esigenze sia del lavoratore che del Consorzio si prevede la possibilità di stabilire un orario di lavoro superiore ai due terzi di quello normale, fino ad un massimo di 32 ore settimanali, con distribuzione giornaliera antimeridiana e/o pomeridiana, di regola uniforme.

Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:

- orizzontale quando la riduzione dell'orario è riferita all'orario giornaliero;
- verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell'anno;
- misto quando il tempo parziale viene svolto combinando le modalità orizzontale e verticale.

#### **ART. 7 – PRESTAZIONI DI LAVORO SUPPLEMENTARI**

Il Consorzio ha la facoltà di richiedere, nel caso di part-time orizzontale, lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle concordate nel contratto individuale. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare è di 5 ore settimanali.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie.

In caso di superamento del limite massimo delle ore supplementari settimanali e/o dell'ora supplementare giornaliera, è dovuta sul compenso di ogni ora supplementare eccedente una maggiorazione del 25%.

## **ART. 8 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO PART-TIME**

In base a motivate esigenze organizzative, d'intesa tra il Dipendente e il Consorzio, può essere sospeso temporaneamente il rapporto part-time temporaneo con ritorno provvisorio al tempo pieno.

## **ART. 9 – NORMA DI CHIUSURA**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 (modificato poi dall'art. 46 della Riforma Biagi e successivamente dall'art. 1, comma 44, L. n. 247/2007). e al vigente A.C.N.L. del comparto della Bonifica.

### **IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO**

(dr Franco Dalle Vacche)

### **LE RSU/RSA E SINDICOB DEL CONSORZIO**

#### **I SEGRETARI PROVINCIALI**

FLAI-CGIL

---

FAI-CISL

---

FILBI-UIL

---

Rossella Finchi

Gianpaolo Borgatti

Davide Aironi

Luca Bellini

Davide Elefantini

Pierantonio Beltrami

Carlo Bini

Marcello Buzzoni

Andrea Pambianchi

Mario Rizzoni

Massimo Zambardi

Michele Bottoni

Cosetta Tagliani

Alessio Vancini

Alessandro Bondesan